



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

AREA PERSONALE

Servizio Personale Docente – Settore Reclutamento del Personale Docente

Decreto n. 376

IL RETTORE

Vista la legge 30.12.2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”, e s.m.i., e in particolare gli artt. 16 e 24, comma 5;

Visto il Decreto Legislativo 29.3.2012, n. 49 recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli Atenei, in attuazione della citata Legge 240/2010;

Visto il D.M. 30.10.2015 n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali;

Vista la legge 30.12.2020 n. 178 relativa al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021;

Visto il D.M. 10.8.2020, n. 442 relativo al contingente assunzionale per l'anno 2020;

Visti i DD.PP.CC.MM. 8.3.2020 e 9.3.2020 contenenti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e successive modificazioni;

Visto il D.L. 17.3.2020, n. 18, convertito con modificazioni in Legge 24.4.2020, n. 27, che prevede la possibilità di svolgimento delle procedure concorsuali per i soli casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica;

Visto il D.L. 19.5.2020, n. 34, coordinato con la Legge di conversione 17.7.2020, n. 77 e in particolare l'art. 249 relativo allo svolgimento in modalità telematica delle procedure concorsuali nelle pubbliche amministrazioni;

Visto il codice etico dell'Ateneo, emanato con D.R. n. 497 del 16.12.2011;

Visto il “Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Genova”, emanato con D.R. n. 1143 del 27.2.2015;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova, emanato con D.R. n. 1986 del 5.6.2017, in vigore dal 4.7.2017;

Visto il vigente Regolamento in materia di chiamate dei professori di II fascia, di cui all'art. 24, commi 5 e 6, della legge 30.12.2010, n. 240

Vista la delibera con la quale una struttura di questo Ateneo propone l'attivazione di n. 2 procedure valutative di cui all' art. 1 del dispositivo, finalizzate alla copertura di **n. 2 posti** di professore di **seconda fascia**, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, e del relativo Regolamento di Ateneo, nonché le connesse proposte di chiamata in caso di esito positivo, approvate dal Consiglio del Dipartimento interessato sulla quale ha espresso parere favorevole la competente Scuola;

Vista la delibera in data 27.1.2021 con la quale il Consiglio di Amministrazione approva la procedura in parola;

Vista la disponibilità finanziaria risultante nel Bilancio di Ateneo nel rispetto delle disposizioni normative in materia di programmazione e di reclutamento presso le Università;

Fatto salvo il rispetto delle percentuali previste dall'art. 18, comma 4, e dall'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010;

DECRETA

Art. 1

Numero e destinazione dei posti

1. Presso l'Università degli Studi di Genova sono indette n. 2 procedure valutative volte alla copertura di **n. 2 posti** di professore di **seconda fascia**, mediante chiamata, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge 30.12.2010, n. 240, e del relativo Regolamento di Ateneo citato in premessa, per il Dipartimento, la Scuola, i settori concorsuali e scientifico disciplinari qui di seguito specificati:

Scuola di Scienze sociali Dipartimento di Giurisprudenza (DIGI)

settore concorsuale	12/H2 Storia del diritto medievale e moderno
settore scientifico disciplinare	IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno
soggetto individuato per la valutazione	Federica FURFARO

settore concorsuale	12/H3 Filosofia del diritto
settore scientifico disciplinare	IUS/20 Filosofia del diritto
soggetto individuato per la valutazione	Andrej KRISTAN

Art. 2

Cause di esclusione

1. Non possono partecipare al procedimento di chiamata coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che formula la proposta di chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3

Modalità e termini per la presentazione della domanda di partecipazione

1. La documentata domanda di partecipazione alla procedura è prodotta dal soggetto individuato per la valutazione entro le ore 12 del termine di giorni 15 (quindici) successivi alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale dell'Ateneo.

2. Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.

3. La domanda è scritta in modo chiaro e assolutamente leggibile, sottoscritta, indirizzata e presentata al Direttore del Dipartimento interessato.

La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione. La domanda stessa è redatta in carta semplice su apposito modello allegato "A", che fa parte integrante del presente provvedimento, disponibile al seguente indirizzo telematico: <http://www.unige.it/concorsi>.

4. Il soggetto individuato produce altresì nei predetti termini, con trasmissione via mail o tramite supporto informatico (chiavetta USB, CD ecc.) al Direttore del Dipartimento interessato (formato.PDF), i seguenti documenti:

- a) fotocopia non autenticata di un documento di identità;
- b) curriculum dell'attività scientifica e didattica, redatto sul modulo "B" allegato che fa parte integrante del presente decreto, disponibile al seguente indirizzo telematico: <http://www.unige.it/concorsi>;
- c) pubblicazioni ritenute utili ai fini della valutazione; le pubblicazioni sono dichiarate conformi agli originali mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta sul modulo "C" allegato che fa parte integrante del presente decreto, disponibile al seguente indirizzo telematico: <http://www.unige.it/concorsi>.

5. Il Direttore del Dipartimento cura la trasmissione alla Commissione giudicatrice della documentazione presentata dai candidati.

6. Non è consentito il riferimento a documentazione altre volte presentata presso questa o altre amministrazioni, o allegata ad altra domanda di partecipazione a concorso.

Art. 4

Nomina della Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è composta e nominata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 4 del Regolamento in materia di chiamate citato in premessa, che disciplina altresì lo svolgimento dei lavori.
2. Della nomina è data pubblicità sul sito web dell'Ateneo.

Art. 5

Valutazione del soggetto e chiamata

1. La valutazione è effettuata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 6 del Regolamento in materia di chiamate citato in premessa. Al termine della valutazione, la Commissione giudicatrice trasmette i relativi atti al Rettore.

Art. 6

Approvazione degli atti e nomina

1. Entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli atti della Commissione, il Rettore con decreto ne accerta la regolarità e, in caso di valutazione positiva, nomina l'interessato professore associato dalla scadenza del contratto di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), della legge n. 240/2010, verificati l'esistenza delle disponibilità finanziarie occorrenti e il rispetto delle disposizioni normative per il reclutamento presso le Università. Nel caso in cui riscontri irregolarità, il Rettore restituisce con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnando un termine per la conclusione dei lavori. La nomina ha effetto dalla data di scadenza del contratto di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), della legge n. 240/2010.
2. Il decreto di cui al comma 1 è comunicato tempestivamente ai soggetti interessati e al Ministero competente.

Art. 7

Diritti e doveri del chiamato Trattamento economico e previdenziale

1. I diritti e doveri del chiamato sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato giuridico del personale docente.
2. Ai docenti chiamati sarà applicato il trattamento economico e previdenziale previsto dalle leggi che regolano la materia.

Art. 8

Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari

1. Il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari dei candidati è effettuato ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation) e del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia dei dati personali) per quanto compatibile.

Art. 9

Pubblicità

1. Il presente decreto è reso disponibile sul sito istituzionale dell'Ateneo (<http://www.unige.it/concorsi>).

Art. 10
Rinvio circa le modalità di espletamento della procedura

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative, regolamentari e statutarie citate in premessa, nonché le altre leggi vigenti in materia di reclutamento di personale presso le Università.

Il presente decreto firmato digitalmente è depositato presso l'Area Personale – Servizio Personale Docente – Settore Reclutamento del Personale Docente.

Genova, 2.2.2021

IL RETTORE
firmato digitalmente
Prof. Federico Delfino